

L'art. 19 stat. lav.: una sentenza che fa sorridere

Capisco che la Corte Costituzionale fa, bene o male, il suo mestiere. Capisco anche che il ceto dei giuristi si affanni a discettare sulla sentenza in epigrafe (Corte Cost. n. 231/2013). Capisco, infine, che i cittadini, le imprese e i lavoratori, con le relative associazioni, si sentano sbalottolati tra il referendum abrogativo del 1995 approvato dal popolo e la Corte Costituzionale che dapprima dichiara, con dovizia di argomentazioni, costituzionalmente legittimo il suo esito (Corte Cost. sent. n. 244/1996; ord. n.345/1996) e poi, a distanza di oltre quindici anni, cambia idea.

Avevo detto della infondatezza della questione riproposta (cfr. la mia nota in MGL, 2012, 524) ed anche ora quel che mi continua a far sorridere è il seguente pseudoragionamento accolto dalla Corte: gli artt. 3 e 39 Cost. proteggono la libertà sindacale e il conflitto; un sindacato "significativamente rappresentativo" non può essere escluso dalle trattative; il medesimo sindacato, all'esito delle trattative, ha diritto di non sottoscrivere il contratto collettivo stipulato da altri sindacati e applicato in azienda; ma, *in cauda venenum*, per questo sindacato il diritto a costituire la r.s.a deve essere comunque riconosciuto.

La sentenza in esame non ha capito che il conflitto può essere risolto solo con il contratto. E se un sindacato non è riuscito a stipulare il contratto, non essendo state accolte le sue pretese, vuol dire soltanto che non ha avuto la capacità e la forza di imporsi alla controparte. E' la logica del conflitto.....bellezza! Altro che "forma impropria di sanzione del dissenso" o "illegittimi accordi ad excludendum".

Anche la Corte afferma che il criterio della misurazione effettiva della rappresentatività del sindacato ai fini del diritto alla costituzione delle r.s.a. attualmente non è sancito dalla legge. Ma allora il criterio della partecipazione alle trattative senza stipulazione del contratto, per quel che si è detto, è privo di qualsiasi significato.

Infatti, dopo il referendum abrogativo del 1995, è rimasto solo uno dei due criteri originariamente previsti: la stipulazione di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva. Questo criterio residuo si fonda, appunto, sul raggiungimento dell'accordo. Se il contratto non è stipulato poiché le parti permangono in disaccordo, non si verifica il fatto costitutivo del diritto previsto dalla legge.

La Corte, invece, ha pronunciato una sentenza additiva, secondo cui la trattativa conclusa senza accordo equivarrebbe all'accordo. Ma questa non è una sentenza additiva, bensì contrappositiva, cioè in contrasto con la *ratio legis* per come modificata dal referendum. Poiché il criterio previsto dalla legge è l'accordo e non il suo esatto opposto cioè il perdurante disaccordo.

La sentenza, dunque, si sostituisce alla volontà popolare e al futuro legislatore. Infatti solo il legislatore avrebbe potuto e potrà scegliere un criterio alternativo di attribuzione del diritto in esame, quale, come si è detto, la misurazione effettiva della rappresentatività sindacale.

Il compianto professor Mengoni, maestro di argomentazione giuridica e redattore degli equilibrati provvedimenti del 1996, avrebbe detto che con i sofismi non si va da nessuna parte.

Antonio Vallebona